

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1836

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANZIONE, POLLASTRI e CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2007

—————

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di
accesso ai corsi universitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La programmazione a livello nazionale degli accessi ai corsi universitari attraverso il sistema dei *quiz* a risposta multipla, ha oramai evidenziato tutti i suoi limiti.

Infatti, sin dalla entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, introdotto con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, la selezione attraverso *quiz* con domande a risposta multipla non ha garantito l'accesso ai più capaci e meritevoli.

Il sistema è criticabile sotto numerosi aspetti: gran parte delle domande non hanno alcuna attinenza con il corso di studi da intraprendere; l'eterogeneità delle modalità effettive di svolgimento delle prove nei vari atenei, spesso, non ha garantito la correttezza e la trasparenza delle procedure; la non chiara e ridotta determinazione dei posti disponibili rispetto alle effettive capacità ricettive degli atenei, unitamente all'ingiusta ulteriore riduzione in base ad un non ben chiaro fabbisogno produttivo del Paese, hanno escluso molti studenti, pur meritevoli, della possibilità di iscriversi a tali corsi.

Tutti questi elementi ed altri ancora hanno determinato la proliferazione di numerosi provvedimenti degli organi della giustizia amministrativa di ammissione degli studenti originariamente esclusi e, conseguentemente, l'emanazione di ben quattro leggi di sanatoria con le quali sono state regolarizzate le iscrizioni degli studenti ricorrenti:

- articolo 1, comma 9, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
- articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264;
- legge 27 marzo 2001, n. 133;
- legge 19 novembre 2004, n. 288.

Ebbene, anche per l'anno accademico da poco iniziato, tutti i difetti di un sistema, oramai in vigore da oltre dieci anni, si sono manifestati nelle note vicende che a Catanzaro ed a Bari hanno portato all'annullamento dei rispettivi concorsi ed alla ripetizione delle prove.

Non solo. Altre indagini sono in corso presso diversi atenei italiani, in ragione delle molteplici denunce di ulteriori irregolarità per altrettanti *test* di ingresso e molti degli esclusi stanno già presentando numerosi ricorsi dinanzi ai competenti tribunali amministrativi regionali (TAR) ed altri migliaia se ne prevedono.

La questione assume una particolare importanza per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria ed in architettura, per i quali le norme comunitarie impongono *standards* qualitativi e formativi specifici.

In tale quadro non è più procrastinabile l'introduzione di un sistema selettivo maggiormente equilibrato, che garantisca realmente l'accesso per gli studenti più capaci e meritevoli e che valorizzi il percorso formativo accademico svolto da ogni singolo studente, restituendo agli atenei un ruolo effettivo nel processo selettivo, oggi di pertinenza esclusiva del Ministero, e rendendo effettivo il diritto allo studio come garantito dalla nostra Carta costituzionale.

Ecco perché, con il presente disegno di legge si propone una modifica della disciplina ora vigente; la nuova formulazione prevede l'accesso libero ai predetti corsi, almeno per i primi due anni, con una selezione per l'iscrizione al terzo anno di ciascun corso, da effettuarsi in base ai risultati ottenuti durante il percorso formativo accademico svolto nel primo biennio ed attraverso

una prova finale, gestita direttamente dai singoli atenei, sulla base di specifiche indicazioni ministeriali.

È di tutta evidenza che gli studenti non utilmente collocati in graduatoria, potranno

utilizzare i crediti formativi maturati durante il biennio in altri corsi affini ad accesso libero o ad accesso limitato, nel caso in cui le capacità ricettive per i successivi anni accademici lo permettano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, le parole: «, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» sono soppresse;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* Ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, le università istituiscono corsi biennali concernenti insegnamenti istituzionali comuni a più corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati con specifiche attività di orientamento e tutorato, nonché da prove di autovalutazione. Al termine dei predetti corsi gli studenti che occupano una posizione utile nella graduatoria, determinata sulla base dei crediti formativi maturati e del risultato conseguito nella prova finale, possono accedere ai successivi anni del corso. Gli studenti che risultano esclusi dai corsi ad accesso limitato possono iscriversi al terzo anno dei corsi ad accesso libero nel cui ordinamento siano previsti gli insegnamenti istituzionali di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano i crediti formativi maturati ai fini del proseguimento degli studi».